

Lezione del 26 aprile 2018

11. Le società di persone.

11.1. La società semplice e la s.n.c.: modalità costitutive, disciplina dei conferimenti, la responsabilità dei soci.

Prof.ssa Emanuela Arezzo
Corso di Diritto Commerciale

Le società di persone

- **Società semplice**
- (artt. 2251-2290 c.c.)

- **Società in nome collettivo**
- (artt. 2291-2312 c.c.)

- **Società in accomandita semplice**
- (artt. 2313-2324 c.c.)

Overview

Società semplice

Attività non commerciali;
Praticamente utilizzabile solo
per le attività agricole

Snc

- Attività commerciale e non commerciale;
- Sempre soggetta a iscrizione nel reg della imprese;
- Tutti i soci sono sempre illimitatamente e solidalmente responsabili per le obbligazioni sociali. E non è ammesso patto contrario art. 2291 c.c.

Società in accomandita semplice

Due tipi di soci:
Accomandanti, che rispondono limitatamente alla quota conferita (art. 2313)
Accomandatari, che rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

È un tipo di società che va espressamente scelto.

La società semplice

- Natura non commerciale;
- Modello residuale;
- Regime di riferimento per la disciplina delle altre due tipologie di società di persone;
- La costituzione della società non è soggetta a forme speciali:
 - “il contratto non è soggetto a forme speciali, *salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti* (art. 2251 c.c.);
- Registrazione nel registro delle imprese:
 - Pubblicità legale.


La società in nome collettivo

- Attività di natura commerciale e non commerciale;
- Peculiarità: **tutti** i soci sono **illimitatamente e solidalmente** responsabili per le obbligazioni sociali;
- Regole con riferimento alla forma e al contenuto dell'atto costitutivo:
 - Pena l'irregolarità della società (non l'inesistenza)

Segue: la s.n.c. regolare

- Atto costitutivo redatto per **atto pubblico** o **scrittura privata autenticata**;
- Obbligo di **deposito presso il registro delle imprese** (art. 2296 c.c.);
- **Contenuto dell'atto costitutivo:**
 1. il cognome e il nome, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
 2. la ragione sociale;
 3. i soci che hanno l'**amministrazione** e la **rappresentanza** della società;
 4. la **sede** della società e le eventuali sedi secondarie;
 5. **l'oggetto sociale**;
 6. i **conferimenti** di ciascun socio, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione;
 7. le prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
 8. le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
 9. la durata della società.

I tratti comuni: disciplina dei conferimenti



Segue: il conferimento di beni mobili o immobili

- Beni conferiti in proprietà:
 - Applicazione disciplina della vendita con riferimento a:
 - garanzia dovuta, e
 - al passaggio dei rischi.
- Beni conferiti in godimento:
 - Applicazione disciplina della locazione:
 - Garanzia.
 - Rischi di perimento del bene permangono in capo al socio.
 - Esclusione del socio nel caso di perimento fortuito della cosa o sopravvenuta impossibilità di godimento della stessa per causa non imputabile agli amministratori (art. 2286 c.c.)

Segue: il socio d'opera

Prestazione di opera o servizi:

- Socio che presta la propria opera manuale o intellettuale a favore della società.
- Non è un lavoratore subordinato:
 - Non percepisce stipendio, ma partecipa ai guadagni della società (art. 2263, 2°, c.c.).
- Causa di esclusione:
 - sopravvenuta impossibilità a svolgere l'opera promessa (art. 2286, 2°, c.c.).

Versamento dei conferimenti nella società semplice

- Se non disciplinato dal contratto, si presume che i soci debbano versare, “*in parti eguali tra loro*”, quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale” (art. 2253, 2°, c.c.);
- L’insieme dei conferimenti forma il **capitale sociale**.
- Divieto di utilizzare dei beni appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società (art. 2256 c.c.).


Versamento dei conferimenti e capitale sociale nella s.n.c.

- L'atto costitutivo deve indicare:
 - i conferimenti di ciascun socio,
 - il valore ad essi attribuito, e
 - il modo di valutazione (art. 2295, n. 6).
- Possibilità di determinare il valore complessivo del capitale sociale nominale.
- Disciplina (scarna) del capitale sociale (art. 2303 c.c.):
 - **Divieto di ripartizione degli utili:**
 - a. **conseguiti fittiziamente;**
 - b. nel caso in cui la società abbia subito **perdite** che abbiano **intaccato il capitale sociale.**
 - **Riduzione del capitale sociale**

Partecipazione dei soci agli utili (disciplina comune)

- Tutti i soci debbono poter partecipare agli utili della società;
 - Nullità del c.d. **patto leonino** (art. 2265 c.c.);
- La partecipazione agli utili e alle perdite non va necessariamente commisurata al quantum conferito alla società;
- Se nulla si dispone, guadagni e perdite verranno distribuiti *proporzionalmente* alla parte di *conferimenti versati* (art. 2263 c.c.);
- Se il valore dei conferimenti non è stato determinato (v. soc. sempl.), le quote di partecipazione agli utili si presumono eguali.

Diritto a percepire gli utili



Partecipazione dei soci alle perdite (disciplina comune)

- N.B. le perdite non vengono ripartite periodicamente come gli utili.
- Il socio sconta la perdita in fase di **liquidazione** della società.
- Prima della liquidazione, le perdite incidono **indirettamente** sulla vita della società:
 - Possono causare lo **scioglimento della società** ove rendano impossibile il conseguimento dell'oggetto sociale (art. 2272, 1°, 2), c.c.)
 - **Nella s.n.c.: divieto di ripartizione** utili sino alla riduzione o reintegrazione del patrimonio sociale (art. 2303, 2°, c.c.)

L'autonomia patrimoniale imperfetta e la regola del beneficio di escussione

Regola del c.d. beneficio di escussione:

- Prima patrimonio sociale, in seconda battuta patrimonio dei singoli soci.

Come opera?

Nella **società semplice** e s.n.c. irregolare opera **in via d'eccezione**:

- Il socio escusso **può** chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale “indicando i beni sui quali il creditore possa agevolmente soddisfarsi” (art. 2268 c.c.);
- N.B. il socio dovrà pagare in prima persona, ove non riesca ad individuare i cespiti.

S.n.c. regolare = **piena operatività**.

- “i creditori sociali [...] **non possono** pretendere il pagamento dai singoli soci, ***se non dopo l'escussione del patrimonio sociale***” (art. 2304 c.c.).

Responsabilità dei soci: nuovi soci e soci uscenti

- Nella **s.n.c.** tutti i soci sono sempre solidalmente e illimitatamente responsabili;
 - Inefficacia del patto contrario nei confronti dei terzi (art. 2291 c.c.).
- Nella **società semplice** è ammessa la limitazione pattizia dei soci privi di rappresentanza della società:
 - Il patto deve però essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei (art. 2267 c.c.)
- In **entrambi** i tipi societari:
 - al **nuovo socio entrante** si estende il regime di responsabilità per le **obbligazioni sociali sorte anteriormente** al suo ingresso nella compagine sociale (art. 2269 c.c.).
 - Il **socio uscente** sarà responsabile **fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento** (se portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei) (art. 2290 c.c.).

I creditori personali dei soci

I creditori personali dei soci **non possono aggredire il patrimonio sociale in nessun caso**. Essi però possono:

- Far valere i loro diritti sugli **utili** spettanti al socio debitore;
- Compiere **atti conservativi** sulla **quota** che spetterà al socio debitore in fase di liquidazione (art. 2270, 1°, c.c.);
- Chiedere la **liquidazione** della quota del socio debitore (art. 2270, 2°, c.c.), però...

Nella **società semplice**:



se prova che gli altri beni del debitore non sono sufficienti a soddisfare i crediti

Nella **s.n.c.**:

Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore ***finché dura la società*** (art. 2305 c.c.)

Eccezione: proroga della durata della società oltre il termine stabilito inizialmente (art. 2307 c.c.).